ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 7

Funzioni dell'assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti degli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti. Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	I — Istituzione, iscritti, scopo e ordinamento
Capo	II — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-7-funzioni-dell-assemblea-dei-delegati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it